Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 27 luglio — Numero 176

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1022 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 aprile 1915, n. 499;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 616;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1860;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 2388;

Udito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina mobilitati sono sottoposti a Consiglio di disciplina per decisione rispettivamente del ministro della guerra e della marina secondo le norme del decreto-legge n. 2388 del 26 ottobre 1919.

I regolamenti approvati coi decreti Luogotenenziali 27 aprile 1916 n. 616 e 21 dicembre, n. 1860, rimangono tuttavia in vigore, il primo per la parte relativa agli ufficiali della marina imbarcati su navi isolate fuori delle acque dello Stato, o destinati a servizi isolati a terra nelle colonie e fuori del Regno, ed il secondo per la parte concernente gli ufficiali dell'esercito appartenenti a corpi mobilitati fuori del Regno o nelle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1009 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 giugno 1920, n. 700, che istituisce il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 863, il quale determina che il trasferimento, nel nuovo bilancio del suddetto Ministero, degli stanziamenti inscritti negli stati di previsione della spesa delle diverse Amministrazioni in corrispondenza ai servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 3 giugno 1920, n. 700, comprese le spese generali, casuali e di debito vitalizio deve aver luogo col 1° luglio 1920, e quindi con effetto dall'esercizio 1920-921;

Visto l'art. 8 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 700, modificato con l'art. 2 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 863;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri segretari di Stato per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio 1920 921, compresi nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro,

dai ministri proponenti, sono trasferiti a costituire lo stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio stesso, in esecuzione dei RR. decreti 3 giugno 1920, n. 700, e 7 giugno 1920, n. 863.

Art. 2.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1920-921, in conseguenza del trasferimento nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro degli stanziamenti descritti nella tabella *A* rimane costituito con gli stanziamenti descritti nella tabella *B*, annessa al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 3.

La ripartizione fra i due Ministeri di cui ai precedenti articoli dei residui passivi degli esercizi finanziari 1919-920 e retro, sarà fatta col rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919 920, e frattanto le spese corrispondenti saranno distintamente gestite da ciascuno dei due Ministeri medesimi, secondo la rispettiva competenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

TABELLA dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio 1920-921 che sono trasferiti a costituire lo stato di previsione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio stesso, in esecuzione dei Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 700, e 7 giugno 1920, n. 863.

Numero dei capitoli del bilancio industria, commercio e lavoro	Numero dei capitoli del bilancio del lavoro		
		TITOLO I. CATEGORIA I. — *Spese effettive*. Spese generali.	
1 parte	1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, secondo l'organico approvato col Regio decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 1793 - Stipendi ed assegni e indennità di residenza in Roma. (Spese fisse).	520,000 —
2 parte	2	Personale straordinario ed avventizio della Amministrazione centrale - Stipendi, assegni e indennità di residenza in Roma. (Spese fisse)	33,500 —
4 parte	3	Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti .	40,000 —
5 parte	4	Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo, di ogni specie, comunque retribuito ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato - Indennità speciali all'incaricato della biblioteca della Direzione generale della statistica e agli addetti agli uffici della cifra e del telegrafo.	40,075 —
6 parte	5	Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale . . .	1,900 —
7 parte	6	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari e avventizi, dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie.	1,560 —
8 parte	7	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi e già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	1,600 —
9 parte	8	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri e ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo.	18,900 —
10 parte	9	Ispezioni e missioni all'interno e all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad esposizioni.	74,000 —
11 parte	10	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	25,200 —
12 parte	11	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale - Acquisto di pubblicazioni e di scontrini ferroviari - Spese postali	14,050 —
13 parte	12	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero: pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del bollettino stesso per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica, provvista di carta e di oggetti di cancelleria, rilegatura di registri e di libri	72,000 —
14 parte	13	Spese di telegrammi (Spese obbligatoria)	300 —
15 parte	14	Spese di liti (Spesa obbligatoria).	500 —
16 parte	15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità gene-	

		rale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
17 parte	16	Spese casuali.	1,500 —
			845,085 —

Pensioni ed indennità.

18 parte	17	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	45,000 —
19 parte	18	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	1,500 —
21 parte	19	Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale straordinario ed alle rispettive famiglie . . .	1,000 —
			47,500 —

Lavoro e previdenza sociale.

22 parte e 28	20	Incoraggiamenti, sussidi, premi, medaglie ed altre spese per aiutare iniziative a favore del lavoro e della previdenza e della cooperazione per promuovere lo svolgimento delle istituzioni relative e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie mediante cattedre ambulanti, conferenze, esposizioni, mostre ed altri mezzi di propaganda	29,000 —
29	21	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per la esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro	75,000 —
30	22	Spese di ogni genere, esclusi i compensi di lavori straordinari per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. .	130,000 —
31	23	Contributo dello Stato per le annualità alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in applicazione dell'art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, concernente la assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia	50,000,000 —
32	24	Spese di ogni genere compresi gli stipendi al personale dell'ufficio tecnico attuariale ed esclusi i compensi per lavori straordinari per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.	200,000 —
33	25	Spese per le indennità ai membri dei Collegi dei probiviri ed ai membri dei Collegi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672	50,000 —
34	26	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520 (Spesa obbligatoria)	300,000 —
35	27	Contributo a favore delle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521 . . .	50,000 —
36	28	Stipendi, assegni e indennità di residenza al personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (Spese fisse) . . .	415,900 —
37	29	Spese di ufficio, trasporti di posta ed altri occorrenti pel funzionamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	34,000 —
38	30	Inchieste, studi, traduzioni e compensi a cancellieri dei Collegi di probiviri; sussidi ad istituzioni aventi lo scopo di promuovere il benessere delle classi operaie	23,500 —
39	31	Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di altre leggi e regolamenti di carattere sociale	2,000 —
40	32	Stampa, spedizioni e distribuzione di libretti di ammissione al lavoro, delle denuncie di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli	24,000 —
			51,333,400 —

Statistica.

69	33	Contributo all'Ufficio permanente di statistica internazionale, studi e ricerche di carattere statistico; sussidio a l'Unione statistica delle città italiane; acquisto di macchine per il servizio della statistica	12,500 —

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

74 parte	34	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo provvisto di stipendio non superiore a L. 10.000 al netto degli aumenti stabiliti col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314)	150,000 —
75ª-*bis* parte	35	Retribuzione al personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale	12,000 —
75ª-*ter* parte	36	Annualità per la costituzione del fondo nazionale per la disoccupazione involontaria (art. 23 del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 modificato)	30,000,000 —
			30,162,000 —

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

90 parte	37	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	29,586 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	845,085 —
Pensioni	47,500 —
Lavoro e previdenza sociale	51,333,400 —
Statistica	12,500 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	52,238,485 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	30,162,000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria	30,162,000 —
CATEGORIA IV. - *Partite di giro.*	29,586 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

CATEGORIA I. - *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	82,400,485 —
CATEGORIA IV. - *Partite di giro.*	29,586 —
Totale generale	82,430,071 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri: GIOLITTI.

Il ministro per l'industria e il commercio: ALESSIO.

Il ministro del tesoro: MEDA.

Il ministro per il lavoro e la previdenza: LABRIOLA.

Tabella **B.**

TABELLA dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio, per l'esercizio 1920-921, in conseguenza del disposto dei RR. decreti-legge 3 giugno 1920, n. 700 e 7 giugno 1920, n. 863 che istituiscono il nuovo Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Cap. n.	1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale secondo l'organico approvato col R. decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 1793 - Stipendi, assegni e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,350,000 —
Cap. n.	2. Personale tecnico dell'Amministrazione centrale secondo gli organici stabiliti col R. decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 1793 - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	389,865 —
Cap. n.	3. Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale - Stipendi e assegni e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	75,000 —
Cap. n.	4. Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	40,000 —
Cap. n.	5. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo di ogni specie, comunque retribuito ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato - Indennità speciale all'incaricato della biblioteca, della direzione generale della statistica e agli addetti agli uffici della cifra e del telegrafo	61,000 —
Cap. n.	6. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale	6,600 —
Cap. n.	7. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo straordinari ed avventizi, dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	5,340 —
Cap. n.	8. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	7,200 —
Cap. n.	9. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo	38,100 —
Cap. n.	10. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni	94,000 —
Cap. n.	11. Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	92,620 —
Cap. n.	12. Spese di ufficio per l'Amministrazione centrale - Acquisto di pubblicazioni e di scontrini ferroviari - Spese postali	50,000 —
Cap. n.	13. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero; pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica; provvista di carta e di oggetti di cancelleria, rilegatura di registri e di libri	62,850 —
Cap. n.	14. Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	700 —
Cap. n.	15. Spese di liti (Spesa obbligatoria)	1,650 —
Cap. n.	16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla	

contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria). . . . . . . per memoria

Cap. n. 17. Spese casuali . . . . 2,000 —

2,276,925 —

Pensioni e indennità.

Cap. n. 18. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . 160,000 —

Cap. n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria). . . . . 6,000 —

Cap. n. 20. Contributi ad Istituti vari per il trattamento di riposo a favore del personale delle scuole industriali e commerciali, per sussidî di cui all'art. 253 del regolamento generale sull'istruzione professionale (decreto Reale 22 giugno 1913, n. 1014) e per le assicurazioni degli operai del laboratorio centrale metrico . . . . 260,500 —

Cap. n. 21. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause al personale straordinario ed alle relative famiglie . . . . 1,500 —

428,000 —

Credito ed assicurazioni private.

Cap. n. 22. Incoraggiamenti, sussidi, premi, medaglie ed altre spese per aiutare iniziative a favore del credito, per promuovere lo svolgimento delle istituzioni relative mediante Cattedre ambulanti, conferenze, esposizioni, mostre ed altri mezzi di propaganda . . . . 5,000 —

Cap. n. 23. Compensi ad estranei per studi o traduzioni ed altri lavori occorrenti per la compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza . . . . 1,000 —

Cap. n. 24. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (regolamento del Codice di commercio art. 52) e delle situazioni delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà . . . . 500,000 —

Cap. n. 25. Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai Comuni nell'interesse proprio o di Istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5) . . . . . 45,000 —

Cap. n. 26. Contributo dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui per case popolari (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455) . . . . 10,000,000 —

Cap. n. 27. Spese occorrenti pel servizio dei servizi previsti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455 concernente provvedimenti per le case economiche e popolari . . . . 100,000 —

10,651,000 —

Industria e insegnamento industriale.

(Proprietà intellettuale, pesca, industrie, legislazione e polizia industriale, pesi e misure, insegnamento industriale).

Proprietà intellettuale.

Cap. n. 41. Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna - compilazione dei bollettini industriali, traduzioni e spese di trasporti . . . . 15,000 —

Pesca.

Cap. n. 42. Stipendi, assegni, indennità di residenza in Roma al personale delle stazioni di piscicoltura (Spese fisse) . . . . 19,675 —

Cap. n. 43. Spese per il funzionamento delle stazioni di piscicoltura e per la pesca e l'acquicoltura (Applicazione delle leggi sulla pesca; piscicoltura marina, lacuale e fluviale, impianti di nuove stazioni di piscicoltura, sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca; trasporti, incoraggiamenti, esposizioni, concorsi, e borse di studio) . . . . . 72,400 —

Industrie, legislazione e polizia industriale.

Cap. n. 44. Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie; incoraggiamenti a industrie e studio di problemi tecnici che ad esse si riferiscono: premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale e spese per inchieste industriali. . . . . 100,000 —

Cap. n. 45. Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce all'industria) e per l'applicazione dell'art. 3 della legge suddetta (istituzione e funzionamento del servizio di informazioni e di statistica nazionale ed internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta) . . . . 165,000 —

Cap. n. 46. Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio e del gas acetilene, le trasmissioni e gl'impianti elettrici ed altri servizi analoghi; studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno e all'estero . . . . . 5,000 —

Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi.

Cap. n. 47. Stipendi, indennità per spese di ufficio e indennità di residenza in Roma al personale metrico (Spese fisse) . . . . 920,000 —

Cap. n. 48. Indennizzi al personale metrico addetto all'Ufficio centrale metrico e dei saggi e rimunerazioni al personale dei Municipi e delle Prefetture ed agli agenti di polizia giudiziaria per opere prestate nell'interesse del servizio metrico . . 13,000 —

Cap. n. 49. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, e coi decreti Luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 80, e 24 aprile 1919, n. 733 (Spesa obbligatoria) . . . . 320,000 —

Cap. n. 50. Insegnamento agli aspiranti verificatori ed assegni agli aspiranti allievi e volontari - Spese inerenti al concorso ed al corso d'insegnamento . . . . 30,000 —

Cap. n. 51. Acquisto, manutenzione e riparazioni di materiali; strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali; riparazioni di locali; fabbricazione di punzoni e di timbri, bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; spese per il laboratorio centrale; imballaggi e trasporti; comparazione quinquennale e aggiustamento dei campioni metrici; spese per la registrazione dei verbali di giuramento dei verificatori metrici; illuminazione e spese occorrenti per il funzionamento dei laboratori centrali e degli uffici metrici; preparazione, ordinamento di mostre per il servizio metrico e del saggio; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi 90,000 —

Cap. n. 52. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine) . . . . . . 2,000 —

Insegnamento industriale.

Cap. n. 53. Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole industriali - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e ad altre istituzioni affini intese a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione - Concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali, per impianto ed ampliamento di officine e di laboratori, per acquisto di materiale ed altro, collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni, premi, medaglie, studi, traduzioni, trasporti e viaggi d'istruzione - Mostre didattiche e spese per eventuali riunioni di insegnanti - Incoraggiamenti per l'educazione fisica - Concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo . . . . 10,242,300 —

Cap. n. 54. Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni di scuole industriali; borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla Regia scuola di setificio in Como. Borse a favore di giovani forniti di diploma di ingegnere industriale o della laurea in chimica o in fisica o licenziati dai Regi Istituti industriali o dalle Regie scuole per industrie speciali e che vogliono dedicarsi all'insegnamento nelle scuole industriali. Assegni per il perfezionamento all'estero nella chimica industriale . . . . 69,000 —

Cap. n. 55. Regia scuola industriale Museo di setificio in Como (leggi 29 dicembre 1904, n. 679, 14 luglio 1907, n. 563 e 6 luglio 1912, n. 869) . . . . 100,000 —

Cap. n. 56. Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, lo adattamento o il restauro delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896) . . . . 524,000 —

12,687,357 —

Commercio e politica economica.
Commercio interno.

Cap. n. 57. Spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno e spese per informazioni e per esposizioni inerenti al commercio interno e all'insegnamento commerciale 30,000 —

Cap. n. 58. Stipendio al segretario del Museo commerciale annesso alla Camera di commercio di Torino (Spese fisse) . . . . . 5,010 —

Cap. n. 59. Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione degli agrumi e dei derivati, in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320 . . . . 7,500 —

Insegnamento commerciale.

Cap. n. 60. Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole commerciali; sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali e ad altre istituzioni affini intese a promuovere gli studi per l'incremento degli scambi; acquisto di pubblicazioni d'indole economica e commerciale; concorsi e incoraggiamenti per libri di testo . 1,398,600 —

Politica economica e commercio estero.

Cap. n. 61. Camere di commercio italiane all'estero e italo straniere in Stati esteri; agenzie e delegati commerciali italiani all'estero; Società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni per l'incremento dei traffici all'estero; musei commerciali, mostre campionarie; borse di pratica commerciale . . . . 680,000 —

Cap. n. 62. Studi sui trasporti terrestri e marittimi e su le relative tariffe; ricerche sulle vie di comunicazione più convenienti per agevolare il nostro commercio con l'estero, esposizioni e mostre . . . . . 9,500 —

Cap. n. 63. Incoraggiamenti e spese per promuovere l'esportazione degli agrumi e dei derivati, in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320 . . . . 12,500 —

Cap. n. 63-*bis*. Spese varie occorrenti al Comitato per il commercio con sudditi di nazioni nemiche per l'accertamento e il sequestro dei beni appartenenti ai sudditi medesimi e per le altre competenze di indole economica regolate nei trattati di pace . . . . 200,000 —

Cap. n. 63-*ter*. Concorso dello Stato nelle spese per

il funzionamento dell'Istituto italiano per il commercio internazionale . . . 1,000,000 —

Informazioni commerciali.

Cap. n. 64. Spese per il commercio estero (Informazioni commerciali, comprese le stampe speciali; inchieste commerciali; traduzioni e spese di trasporto) . . . . . . 57,500 —

3,400,610 —

Approvvigionamenti e consumi alimentari.

Cap. n. 65. Personale per i servizi degli approvvigionamenti e consumi alimentari - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . 59,280 —

Cap. n. 66. Retribuzioni al personale avventizio per i servizi degli approvvigionamenti e consumi alimentari . . . . 800,000 —

Cap. n. 67. Compensi per lavori straordinari e speciali nell'interesse dei servizi per gli approvvigionamenti e consumi alimentari e indennità ai commissari ripartitori . . . . 450,000 —

Cap. n. 68. Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavori straordinari, e speciali e le retribuzioni al personale avventizio, per i servizi degli approvvigionamenti e consumi alimentari . . . . . 1,021,120 —

Cap. n. 68-*bis*. Rimborso degli assegni e delle indennità eventuali spettanti agli ufficiali ed agli uomini di truppa addetti al servizio degli approvvigionamenti e consumi alimentari (R. decreto 11 dicembre 1919, n. 2574) . . . . 14,400,000 —

Economato generale.

Cap. n. 70. Visite ai magazzini compartimentali ed a stabilimenti industriali; indennità di funzioni per il servizio dei magazzini 4,000 —

Cap. n. 71. Imballaggi e trasporti di stampati . . . 200,000 —

Cap. n. 72. Campionario; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali; assicurazione dei locali contro gli incendi, manutenzione, arredamento, illuminazione, riscaldamento ed altre spese per il funzionamento dei magazzini . . . . 15,000 —

Cap. n. 73. Provvista di carta e oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e nonchè di stoffe e di accessori per il vestiario uniforme al personale subalterno delle Amministrazioni medesime . . . . 300,000 —

519,000 —

Marina mercantile - Esercizio della navigazione - Aeronautica.

Spese generali.

Cap. n. 73-*bis*. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi, assegni e indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 597,735 —

Cap. n. 73-*ter*. Amministrazione centrale - Spese varie di ufficio . . . . 200,000 —

Cap. n. 73-IV. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria) . . . . . . per memoria

Cap. n. 73-V. Spese di liti e di arbitramenti - Spese di coazioni, risarcimenti ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo (Spesa obbligatoria) . . . . . 13,000 —

Cap. n. 73-VI. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti . . . . 33,000 —

Cap. n. 73-VII. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo o fuori ruolo, comunque retribuito ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato 19,200 —

Cap. n. 73-VIII. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio . . . . 2,100 —

Cap. n. 73-IX. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione e loro famiglie . . 1,000 —

Cap. n. 73-X. Spese casuali . . . . 8,300 —

Cap. n. 73-XI. Spese per i Consigli, i Comitati e le Commissioni di carattere permanente e temporaneo. . . . . 20,000 —

Cap. n. 73-XII. Amministrazione centrale - Spese di trasferta, di missioni e di ispezioni del personale in genere. . . . . 20,000 —

Cap. n. 73-XIII. Fitto di locali privati ad uso dell'Amministrazione centrale (Spesa fissa) . . . . 120,250 —

Cap. n. 73-XIV. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria). . . . . 11,500 —

Cap. n. 73-XV. Spesa per telegrammi interni di Stato emessi dagli Uffici provinciali. 25,000 —

1,061,085 —

Debito vitalizio.

Cap. n. 73-XVI. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . 290,000 —

Cap. n. 73-XVII. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) 4,000 —

294,000 —

Marina mercantile.

Cap. n. 73-XVIII. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (Spesa obbligatoria) . 10,000 —

Cap. n. 73-XIX. Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile . . . . 7,200 —

Cap. n. 73-XX. Sussidi alla gente di mare e loro famiglie . . . . 3,200 —

Cap. n. 73-XXI. Spese per la vigilanza della pesca marittima . . . . 10,000 —

Cap. n. 73-XXII. Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile . . . . 564,000 —

Cap. n. 73-XXIII. Spese eventuali per mantenimento,

alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 21 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria)	15,000 —
Cap. n. 73-XXIV. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, numero 745, e dai decreti Luogotenenziali del 10 agosto 1916, n. 1031, 6 maggio 1917, n. 783, e 9 maggio 1918, n. 742, da convertirsi in legge, e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi	10,970,000 —
Cap. n. 73-XXV. Compensi di navigazione alle navi di carico nazionali in base alla legge 22 giugno 1913, n. 784	2,300,000 —
	13,879,400 —

Spese per le capitanerie di porto.

Cap. n. 73-XXVI. Corpo delle capitanerie di porto (Personale di concetto) - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,125,000 —
Cap. n. 73-XXVII. Personale d'ordine marinai di porto e inservienti locali delle capitanerie di porto (Spese fisse)	1,298,000 —
Cap. n. 73-XXVIII. Spese di trasferta e di missioni del personale delle capitanerie di porto	40,000 —
Cap. n. 73-XXIX. Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle capitanerie di porto - Fitto di locali e canoni d'acqua	100,000 —
Cap. n. 73-XXX. Spese di uffici ed indennità speciali al personale delle capitanerie di porto	43,510 —
Cap. n. 73-XXXI. Arredamenti delle capitanerie di porto e spese relative	62,750 —
	2,669,260 —

Spese per i servizi marittimi.

Cap. n. 73-XXXII. Indennità speciale ai commissari governativi (RR. consoli ed ufficiali portuali)	12,000 —
Cap. n. 73-XXXIII. Spese concernenti la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni riflettenti i servizi marittimi	3,000 —
Cap. n. 73-XXXIV. Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale	6,250 —
Cap. n. 73-XXXV. Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi	21,300,900 —
Cap. n. 73-XXXVI. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	270,000 —
	21,592 150 —

Esercizio della navigazione con le isole.

Cap. n. 73-XXXVII. Personale stabile, in prova ed avventizio - Stipendio, paghe e competenze accessorie	3,670,000 —
Cap. n. 73-XXXVIII Forniture, spese ed acquisti	3,652,000 —
Cap. n. 73-XXXIX Indennizzi	per memoria
Cap. n. 73-XL. Ancoraggi e spese portuali	260,000 —
Cap. n. 73-XLI. Noleggi di piroscafi	per memoria
	7,582,000 —

Esercizio della navigazione dello stretto di Messina.

Cap. n. 73-XLII. Personale stabile, in prova ed avventizio - Stipendi, paghe e competenze accessorie	900,000 —
Cap. n. 73-XLIII. Forniture, spese ed acquisti	1,200 000 —
	2,100,000 —

Aeronautica.

Cap. n. 73-XLIV. Personale - Stipendi, assegni ed indennità varie (Spese fisse)	per memoria
Cap. n. 73-XLV. Spese varie di ufficio, di rappresentanza, casuali e di missione per gli uffici dipendenti	200,000 —
Cap. n. 73-XLVI. Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale - Costruzione e riparazione di cantieri e di aeroporti - Impianti e manutenzione per la viabilità aerea nazionale - Mercedi di lavoro - Studi ed esperienze - Contributi, premi e concorsi - Scuole per l'abilitazione dei piloti e del personale tecnico e specializzato - Gestione di servizi civili aeronautici di Stato	10,000,000 —
	10,200,000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Cap. n. 74. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo provvisto di stipendio non superiore alle L. 10,000, al netto degli aumenti stabiliti col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314)	550,000,000 —
Cap. n. 75. Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314	1,200,000 000 —
Cap. n. 75-*bis*. Retribuzione al personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale	28,000,000 —
	1,778,000,000 —

Credito ed assicurazioni private.

Cap. n. 76. Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª e regolamento approvato col R. decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita, 28ª rata)	57,503 96
Cap. n. 77. Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del 1901 e del secondo semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8	

della legge 7 luglio 1901, n. 341, dell'art. 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, num. 311 (Spesa ripartita, 18ª rata)	40,005 89
Cap. n. 78. Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (leggi 18 agosto 1902, n. 356, 8 luglio 1903, n. 311, e 28 marzo 1907, n. 133) (Spesa ripartita 18ª rata). . . .	18,759 01
n. 79. Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano del 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita, 14ª rata)	6,891 68
Cap. n. 80. Contributo a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915 in Bari, ai termini del decreto Luogotenenziale del 16 settembre 1915, n. 1406 (4ª delle 35 rate).	2,500 —
Cap. n. 81. Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nel circondario di Rieti e Cittaducale (legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita, 18ª rata) . . .	26,198 —
Cap. n. 82. Concorso a favore dei danneggiati dalla eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (leggi 10 luglio 1906, n. 390 e 4 giugno 1908, n. 258) (Spesa ripartita, 8ª rata).	per memoria
Cap. n. 83. Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, ed art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554).	per memoria
Cap. n. 84. Contributo dello Stato nelle spese per concessioni di mutui ipotecari a privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti per la Calabria) (Spesa ripartita, 15ª delle 30 rate)	1,000,000 —
Cap. n. 85. Concorso a favore dei danneggiati dalla eruzione dell'Etna del 1910 (legge 21 luglio 1911, n. 841)	per memoria
	1,151,858 54

Industria e insegnamento industriale.

(Proprietà intellettuale, pesca, industrie, legislazione, polizia industriale, pesi e misure e insegnamento industriale).

I. Industria, legislazione e polizia industriale.

Cap. n. 86. Concorso a favore di Consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita, 22ª delle 40 rate) . .	3,812 —

II Insegnamento industriale.

Cap. n. 87. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti a favore della Basilicata, per la parte relativa all'insegnamento professionale (Spesa ripartita, 12ª delle 15 rate)	12,000 —
	15,812 —

Commercio - Insegnamento commerciale e Politica economica.

Commercio interno.

Cap. n. 88. Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno.	13,750
Cap. n. 88-*bis*. Rimborso ai delegati commerciali all'estero della perdita di cambio sulle competenze loro spettanti (assegni, indennità, spese d'ufficio) computate in base alle valute correnti nelle rispettive residenze secondo il corso medio trimestrale dei cambi accertato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero. . . .	100,000 —
	113,750 —

Marina mercantile - Esercizio della navigazione - Aeronautica.

Spese generali.

Cap. n. 88-*bis*. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo con stipendio non superiore alle L. 10,000 annue al netto degli aumenti stabiliti col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314).	401,600 —
Cap. n. 88-*ter*. Indennità temporanea mensile al personale salariato (Decreto Ministeriale 14 ottobre 1918 in applicazione dell'articolo 16 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314)	50,000 —
Cap. n. 88-IV. Spesa per funzionari in soprannumero nel ruolo organico in dipendenza della legge 15 giugno 1913, n. 598. . .	5,000 —
Cap. n. 88-V. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse) .	10,000 —
Cap. n. 88 VI. Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato	231,000 —
Cap. n. 88-VII. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato in dipendenza del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232.	100,000 —
	797,600 —

Marina mercantile.

Cap. n. 88-VII-*A*. Soprassoldo e indennità agli equipaggi delle navi mercantili requisite, sequestrate o noleggiate dallo Stato (Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392).	24,000,000 —
Cap. n. 88-VII-*B*. Liquidazione definitiva delle indennità dovute per infortuni mortali e per inabilità permanenti occasionati da rischi di guerra agli equipaggi delle navi mercantili requisite, sequestrate o noleggiate dallo Stato (Art. 5 decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, numero 1392 e decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536)	2,500,000 —
	26,500,000 —

Servizi marittimi.

Cap. n. 88-VII-*C*. Premi di assicurazione dei piroscafi viaggianti in servizio sovvenzionato contro i persistenti rischi dipendenti dal cessato stato di guerra . . .	360,000 —

Cap. n. 88-VII-*D*. Liquidazione definitiva dei danni occorsi per sinistri di guerra a piroscafi appartenenti a linee sovvenzionate dallo Stato . . . . 1,939,600 —

2,299,600 —

Traffico marittimo.

Cap. n. 88-VII-*E*. Spese concernenti il traffico marittimo - Acquisto e noleggio di navi da trasporto - Spese di esercizio e per acquisto di carboni . . . . 1,200,000,000 —

Cap. n. 88-VII *F*. Spese concernenti il traffico marittimo - Viaggi in regime di requisizione speciale di piroscafi sovvenzionati dallo Stato . . . . 30,000,000 —

Cap. n. 88-VII-*G*. Quote di ammortamento del valore di piroscafi pei quali non venne richiesto il noleggio (art. 4 sotto articolo 12-*E* del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502) . . . . 100,000,000 —

Cap. n. 88-VII-*H*. Spese per il funzionamento della Commissione arbitrale per la decisione delle controversie relative a requisizione, sequestri, noleggi e assicurazioni di navi di bandiera nazionale (decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844) . . . . 4,000 —

1,330,004,000 —

Esercizio navigazione.

Cap. n. 88-VIII. Spese concernenti l'esercizio navigazione - Personale . . . . 1,500,000 —

Cap. n. 88-IX. Spese concernenti l'esercizio navigazione - Forniture - Spese ed acquisti . . 1,550,000 —

Cap. n. 88-X. Spese concernenti l'esercizio navigazione - Noleggi . . . . 300,000 —

Cap. n. 88-XI. Spese concernenti l'esercizio navigazione - Assicurazione contro i rischi marittimi . . . . 318,500 —

Cap. n. 88-XII. Rimborso al tesoro della spesa per l'interesse ed ammortamento dei debiti accesi per occorrenze straordinarie nell'interesse del servizio della navigazione 1,378,057 45

5,046,557 45

Aeronautica.

Cap. n. 88-XIII. Stipendi ed assegni al personale militare e civile addetto ad uffici aeronautici territoriali passati alla dipendenza del Ministero per i trasporti (articolo 9 del decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233). . . . . per memoria

Cap. n. 88-XIV. Compensi a professionisti civili per prestazioni d'opera attinenti ai servizi aeronautici (art. 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233) . . 100,000 —

100,000 —

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti.

Cap. n. 89. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera *C*) delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 554, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 15ª delle 28 rate) . . . . per memoria

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

Cap. n. 90. Fitto di beni destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative 57,473 89

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Ministero:		
Spese generali	2,276,925	
Pensioni e indennità	428,000	
Credito e assicurazioni private .	10,651,000	
Industria e insegnamento industriale	12,687,357	
Commercio e politica economica .	3,400,610	
Approvvigionamenti e consumi alimentari	16,730,400	
Economato generale	519,000	
		46,693,292 —
Marina mercantile - esercizio della navigazione - Aeronautica.		
Spese generali	1,061,085	
Debito vitalizio	294,000	
Marina mercantile	13,879,400	
Capitanerie di porto	2,669,260	
Servizi marittimi	21,592 150	
Navigazione con le isole	7,582,000	
Navigazione dello Stretto di Messina	2,100,000	
Aeronautica	10,200,000	
		59,377,895 —
Totale della categoria I — Spesa ordinaria . . .		106,071,187 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Ministero:		
Spese generali	1,778,000 —	
Credito e assicurazioni private . .	1,151,858 54	
Industria e insegnamento industriale	15,812 —	
Commercio, insegnamento commerciale e politica economica . .	113,750 —	
		3,059,420 54
Marina mercantile - Esercizio della navigazione - Aeronautica:		
Spese generali	797,600 —	
Marina mercantile	26,500,000 —	
Servizi marittimi	2,299,600 —	
Traffico marittimo	1,330 004 000 —	
Esercizio navigazione	5,046,557 45	
Aeronautica	100,000 —	
		1,364,747,757 45
Totale della categoria I. - Spesa straordinaria		1,367,807,177 99

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti . . . . per memoria

CATEGORIA IV. — *Partite di giro* 57,473 89

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.* (Parte ordinaria e straordinaria)	1,473,878,364 99
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	—
Totale delle spese reali	1,473,878,364 99
CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	57,473 89
Totale generale	1,473,935,838 88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri: GIOLITTI.
Il ministro del tesoro: MEDA.
Il ministro per l'industria e il commercio: ALESSIO.
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale: LABRIOLA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1011. Regio decreto 25 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Pietra Ligure (Genova), ad applicare la tassa di soggiorno e si omologa il relativo regolamento.

N. 1012. Regio decreto 25 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si approva la modificazione dell'art. 5 del regolamento del comune di Cossila (Novara), per l'applicazione della tassa di soggiorno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 82 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'articolo 13 del regolamento approvato col Regio decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel secondo trimestre 1920 è risultato di L. 474,28;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il terzo trimestre 1920, le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutuo, a termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli durante il 3° trimestre 1920 e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 22 luglio 1920.

Il ministro: MEDA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 4

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica in Tunisia fra il porto di Sfax e quello di Ras-Adidir;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 636;

Decreta

Le provenienze dalla costa meridionale della Tunisia fra i porti di Sfax e di Ras Adidir compresi, sono sottoposte alle misure della ordinanza di sanità marittima n. 10, del 1907, contro la peste bubbonica.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 23 luglio 1920.

Pel ministro: LUTRARIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 24 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 °/o netto (1906)	72.16	—
3 50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	75.43	—

AVVISO.

Si rende noto che, dalla data del 1° luglio 1920, la quotazione ufficiale del Consolidato 5 0/0 riguarda indistintamente tanto i titoli del Consolidato 5 0/0 emesso in virtù del R. decreto 6 dicembre 1917 (5° prestito nazionale) che i titoli del Consolidato 5 0/0 emesso nel corrente anno 1920 in virtù del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2166 (6° prestito nazionale).

Corso medio dei cambi

del giorno 24 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 142 80 — Londra 72.29 — Svizzera 328,60 — Spagna 296 — New York 18 96 — Oro 286,62.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, è stato, con decreto del 24 corr. esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 20 luglio 1920, in Gorra, provincia di Genova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 1). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 0[0	143401	185 —	Boni *Fortunata* di Antonio, nubile, domiciliata a Firenze	Boni *Faustina* Maria di Antonio.
3,50 0[0	438544	80 50	*Velani* Luigia di Carlo, nubile, domiciliata a Torino	*Vellani* Luigia di Carlo, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 3 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 2).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3619 — Data della ricevuta: 12 aprile 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Scognamiglio Adolfo fu Ciro (pos. n. 716777) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data della ricevuta: 6 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Marciano Florinda fu Gaetano ved Parasporo (pos. n. 658782) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 297,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Depositi presso le Casse ordinarie di risparmio nel mese di febbraio 1920:

Credito dei depositanti al 1° febbraio 1920:
depositi a risparmio, L. 5,430,567,403;
depositi in conto corrente, L. 254,677,945;
depositi su buoni fruttiferi, L. 121 426,415.

Versamenti durante il mese di febbraio:
depositi a risparmio, L. 363,420,212;
depositi in conto corrente, L. 115,912,358;
depositi su buoni fruttiferi, L. 10,232,250.

Rimborsi durante il mese di febbraio:
depositi a risparmio, L. 360,713,473;
depositi in conto corrente, L. 112,085,691;
depositi su buoni fruttiferi, L. 12,274.736.

Credito dei depositanti al 28 febbraio 1920:
depositi a risparmio L. 5,433,274,147;
depositi in conto corrente, L. 258,504,612;
depositi su buoni fruttiferi, L. 119,383,929.

L'ammontare complessivo dei depositi fruttiferi presso le Casse di risparmio ordinarie è aumentato durante il mese di febbraio 1920 da lire 5,806,671,763 a lire 5,811,162,688 con un aumento di lire 4,490,920.

Il direttore generale. *V. Camanni.*

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il proprio precedente decreto 30 maggio 1920, col quale fu indetto un concorso per titoli e, occorrendo, per esami, per trentaquattro posti di medico provinciale aggiunto;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine fissato dal predetto decreto per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti al concorso stesso;

DECRETA:

Il termine fissato dal decreto 30 maggio p. p. per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso a 34 posti di medico provinciale aggiunto al 31 luglio corrente, è prorogato al 31 agosto 1920.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 24 luglio 1920.

Il ministro: GIOLITTI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il bando di concorso al posto di direttore nel R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella, in data 30 aprile 1920 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 luglio 1920, n. 155;

Decreta:

Al bando di concorso per il posto di direttore nel R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 luglio 1920, n. 155, è apportata la modificazione seguente:

1° comma: invece di leggere « direttore con l'obbligo dell'insegnamento delle tecnologie e della direzione delle officine, ecc. », deve leggersi « direttore con l'obbligo dell'insegnamento della meccanica generale in tutte le sezioni e della direzione delle officine, ecc. ».

Roma, 15 luglio 1920.

Per il ministro: RUBILLI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.